

**CURIA VESCOVILE**  
**TRAPANI**

---

Prot. N. 144/2016.I.3.A.

*Trapani, li* 10 febbraio 2016

Oggetto: Abbandono Chiesa Cattolica



Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]

Don Giovan Battista Lipari  
Parrocchia Sata Teresa del Bambino Gesù  
Via Serraino Vulpitta  
91100 - TRAPANI

In data odierna questa Curia ha ricevuto, tramite il rev.do Don Giovan Battista Lipari, Parroco della Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Trapani, l'istanza del Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], inviata via mail il 05-02-2016 alla Parrocchia Santa Teresa, con la quale si chiede che sia annotata a margine del registro la volontà dell'interessato di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica".

Avendo il parroco cercato di seguire via mail la procedura di tentativo di convincimento per non arrivare all'abiura dalla fede cattolica e non avendo ottenuto risultati positivi;

visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale del 30 ottobre 1999 recante disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza

**CON IL PRESENTE ATTO**  
**SI DISPONE**

di apporre nelle annotazioni dell'atto di Battesimo del Signor [REDACTED] la seguente nota:

*"È da ritenere che il fedele abbia abbandonato formalmente la chiesa Cattolica in data 05-02-2016. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Neppure il diretto interessato può prenderne visione. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il parroco interpelli l'Ordinario diocesano, citando il protocollo 144/2016.I.3.A del 10-02-2016".*

CURIA VESCOVILE  
TRAPANI

Con la presente disposizione, inoltre, si comunica all'interessato che tale decisione comporta alcune conseguenze di ordine giuridico. Infatti, seppur rimangono il profondo legame ontologico con la Chiesa Cattolica, la preghiera e la cordialità dell'intera comunità ecclesiale, la scelta di abbandonare la fede determina:

1. l'esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
2. la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1);
3. la necessità di licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1 n. 5; 1124);
4. l'esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1,2; 915);
5. la scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).

Si invita il Parroco a confermare per iscritto l'avvenuta apposizione della predetta nota a questa Curia.



ORDINARIO DIOCESANO

(Don Alessandro Damiano)



IL CANCELLIERE VESCOVILE

(Don Alberto Giardina)